



STATUTO

AGGIORNATO NELL'ASSEMBLEA DEL 21.3.2011

di cui all'atto costitutivo del 17.11.1987 Rep. 20.302 Racc. n. 5151 Dott. Maurizio TUFANI notaio in Frascati, come modificato nell'Assemblea del 3.12.1999 - registrato a Frascati il 21.7.2000 al n. 4214, Serie 3 e come modificato nell'Asssemblea del 16.2.2009 - registrato a Frascati il 4.5.2009, al n. 2391, Serie 3. Modificato in data 30 marzo 2017. Reg. presso Agenzia delle Entrate di Frascati n. 227 in data 3.3.2017

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione Corale avente denominazione CORALE POLIFONICA DI GROTTAFERRATA con sede in Grottaferrata via dei Castani n° 1.

L'assemblea dei soci ha la facoltà di cambiare la sede nell'ambito del territorio comunale.

La Corale Polifonica di Grottaferrata, qualificata come ente non commerciale, è riconosciuta come Associazione di Promozione Sociale ai sensi della Legge 383/2000, ed è inserita nel Registro Regionale del Lazio al n. 1088 Fasc. 1705 con Determina D1397 del 20/5/2009.

La Corale Polifonica di Grottaferrata, è altresì riconosciuta come "Gruppo di Musica Popolare ed Amatoriale di Interesse Comunale in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia" con delibera del Consiglio Comunale di Grottaferrata n. 12 del 17/3/2011.

L'Associazione ha un proprio logo che viene approvato dall'Assemblea, anche in diverse versioni.

Art. 2 – FINALITA'

Le finalità dell'Associazione Corale sono per un impegno culturale polivalente, basato sulla semplice, naturale, libera partecipazione associativa alla vita di gruppo per l'impegno del tempo libero, che ha la premessa nel piacere estetico del canto.

L'attività è finalizzata allo studio di brani musicali, all'esecuzione degli stessi in concerti, manifestazioni, ed a organizzare e partecipare ad ogni tipo di attività volta alla promozione della cultura musicale.

L'Associazione ha carattere volontario ed amatoriale, con finalità culturali, educative e ricreative. L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione è apartitica ed è costituita nella piena autonomia da qualsiasi associazione pubblica e privata.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – SOCI

Possono essere soci dell'Associazione Corale tutti i cittadini che ne intendono condividere le finalità e che possono partecipare attivamente e continuamente alla Corale Polifonica costituendone parte integrante.

I soci fanno parte dell'Assemblea dell'Associazione. Hanno diritto di voto e partecipano all'Assemblea i soci aventi la maggiore età e, per i minori, i loro rappresentanti,

ASSOCIAZIONE

in regola con gli adempimenti descritti nel Regolamento: possono essere eletti alle cariche sociali, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

I soci iscritti all'Associazione Corale, nel sottoscrivere il presente statuto, saranno moralmente vincolati ad esso. La sottoscrizione va intesa anche come contratto nel rispetto degli impegni assunti, delle disposizioni generali, delle libertà individuali nelle esigenze di vita di gruppo.

La qualità di socio cessa:

- per scioglimento dell'Associazione Corale
- per dimissioni o recesso del socio
- per inadempienza degli obblighi assunti a norma del presente statuto, o per comportamenti o azioni che possano compromettere il nome, la serietà e la stessa esistenza dell'Associazione
- per ritardato pagamento dei contributi sociali per oltre sei mesi
- per delibera assembleare su proposta dei Sindaci Probitiviri.

La cessazione della qualità di socio comporta anche la perdita di qualsiasi titolo di proprietà e di rivalsa sui beni dell'Associazione.

Art. 4 – GLI ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato Esecutivo
- il Collegio dei Sindaci
- il Direttore Artistico.

Gli organi dell'associazione non sono retribuiti, fatto salvo il Direttore Artistico; sono riconosciuti eventuali rimborsi spese.

Art. 5 – L'ASSEMBLEA E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, organo sovrano, è composta da tutti i soci; è convocata almeno una volta l'anno per:

- eleggere liberamente gli Organi direttivi e amministrativi dell'Associazione
- eleggere e/o cambiare la sede legale dell'Associazione
- approvare il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario, dal quale debbono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti
- discutere ed approvare il programma di massima annuale delle attività
- verificare l'attività del Comitato Esecutivo
- approvare i regolamenti attuativi del presente Statuto



- modificare lo statuto secondo quanto previsto nel successivo art. 15
- aderire ad altri Enti o Associazioni
- deliberare sulle qualifiche onorarie
- sciogliere l'Associazione.

CONVOCAZIONE

L'Assemblea, oltre alla seduta ordinaria annuale, viene convocata dal Presidente ogni volta lo ritenga opportuno. Può essere convocata su richiesta del Comitato Esecutivo, o da almeno un terzo dei soci in caso di assoluta urgenza, con avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno tre giorni prima della riunione e con informativa telefonica dei soci.

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene convocata presso la sede dell'Associazione, o altro luogo scelto dal Presidente, mediante lettera di invito a tutti i soci, spedita o recapitata a mano, almeno otto giorni prima della data di adunanza, con l'indicazione del luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione, del giorno e dell'ora della riunione, dell'ordine del giorno e dell'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea può essere convocata dai Sindaci, nei termini del successivo art. 9.

L'Assemblea è validamente costituita quando è presente il 50% più uno dei soci. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è legalmente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti contenendo calcolo degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Corale o in sua assenza del Vice Presidente della Corale.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, e le funzioni di segretario saranno svolte dal segretario del C.E..

Le modalità di votazione saranno stabilite di volta in volta dall'Assemblea. Quando si tratta di elezioni relative alle cariche sociali e quando i provvedimenti da adottare riguardano le singole persone si procederà con votazione a scrutinio segreto se ciò verrà richiesto da un solo membro dell'Assemblea.

Art. 6 – IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato esecutivo è composto dal numero di soci definito nel Regolamento e comunque non inferiore a cinque, oltre il Presidente, il Direttore Artistico ed i Maestri Direttori. Gli eletti durano in carica due anni.

Il C.E. è convocato dal Presidente; in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, dal Direttore Artistico o da almeno due componenti. Le modalità di convocazione, votazione, verbalizzazione e presidenza saranno quelle che il C.E. intenderà darsi nel proprio interno.

Le riunioni sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei componenti. Il C.E., per questioni urgenti, può essere convocato per le vie brevi, dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente entro 24 ore. Alle riunioni del C.E. può partecipare anche un rappresentante dei Sindaci, senza diritto al voto.

Art. 7 – COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

III DI ROMA

Al Comitato Esecutivo è affidato il compito di:

- organizzare, amministrare, pubblicizzare l'attività dell'Associazione, escluso l'aspetto tecnico-artistico di competenza del Direttore Artistico
- approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- elaborare il resoconto dell'attività
- registrare i nuovi iscritti e prendere atto della decadenza dei soci
- assumere decisioni ed iniziative secondo un metodo di collegialità con il coordinamento del Presidente. La ripartizione dei compiti e degli incarichi tenderà al massimo coinvolgimento di tutti i componenti il Comitato Esecutivo
- su proposta del Presidente il Comitato Esecutivo eleggerà al suo interno:
 - il tesoriere
 - il segretario amministrativo
 - il segretario organizzativo
- compiti del Tesoriere: firma gli ordinativi di pagamento e di incasso; provvede alla tenuta dei registri contabili, avendo funzione di controllo contabile; autorizza le piccole spese di gestione ordinaria, mentre gli atti per la gestione economica e finanziaria relativi a spese ed entrate straordinarie, al di fuori della gestione normale debbono essere autorizzate dall'Assemblea
- compiti del Segretario Amministrativo: provvede alla gestione delle deliberazioni e dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e li conserva in appositi libri
- compiti del Segretario Organizzativo: provvede alla gestione e all'organizzazione dei servizi

Le incombenze del segretario organizzativo potranno essere ripartite tra più membri, uno di loro sarà il responsabile del settore.

In casi particolari e per periodi limitati il Comitato Esecutivo può avvalersi di altri soci cantori per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 8 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea a maggioranza, dura in carica due anni, è rieleggibile. Egli ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente provvede per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea con l'aiuto dei componenti del Comitato Esecutivo; presiede al buon andamento dell'amministrazione; prende i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività sociale.

Egli può delegare il Vice Presidente ed i membri del Comitato Esecutivo, collegialmente e singolarmente, in alcune delle mansioni.

In caso d'urgenza può esercitare i poteri del C.E., convocandolo entro sette giorni.

Il Presidente nomina il Vice Presidente tra i componenti del Comitato Esecutivo.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce in caso di suo impedimento in tutte le sue funzioni.



Art. 9 – COLLEGIO SINDACI

Il collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri. Durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il collegio vigila sulla gestione economica dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto annuale. Ha inoltre il compito di ricercare un bonario componimento ai contrasti che possono sorgere tra soci.

In caso di gravi esigenze di carattere amministrativo il Collegio può chiedere la convocazione dell'Assemblea che dovrà avvenire entro 15 giorni.

Art. 10 – IL DIRETTORE ARTISTICO E IL MAESTRO DIRETTORE

L'incarico di Direttore Artistico viene affidato dall'Assemblea, su proposta del Presidente. L'incarico di Maestro Direttore viene affidato dal Presidente, sentito il Direttore Artistico. Se sono attivati più gruppi corali all'interno dell'Associazione, può essere incaricato un Maestro Direttore per ciascuno di essi. Il Direttore Artistico e il Maestro Direttore possono non essere soci e durano in carica due anni. L'attività dovrà essere svolta presso la sede delle prove della Corale ed in tutte quelle manifestazioni che la Corale intende programmare in Italia ed all'estero.

Il Direttore Artistico è responsabile della programmazione artistica generale dell'Associazione e del coordinamento dei Maestri Direttori. Gli incarichi di Maestro Direttore e Direttore Artistico sono compatibili.

Al Maestro Direttore spettano tutte le funzioni riguardanti l'aspetto tecnico-artistico ed in particolare propone, consiglia, allestisce corsi di preparazione singoli e collettivi per la crescita tecnica del gruppo corale. Sono inoltre sua specifica prerogativa i giudizi di merito dei singoli e del gruppo corale.

Al Maestro Direttore spetta la scelta per la designazione e composizione di ogni classe vocale; il repertorio artistico è di sua cura. Il Maestro Direttore si riferirà all'intero gruppo corale per la discussione dell'andamento del lavoro di preparazione del coro, del programma da svolgere, del repertorio scelto.

Art. 11 – QUALIFICHE ONORARIE


Possono essere conferite dall'Assemblea qualifiche onorarie a personalità che si siano personalmente distinte nell'ambito della promozione sociale e culturale.

Art. 12 – DECADENZA DALLE CARICHE

Il Presidente ed il C.E. possono essere dichiarati decaduti in qualsiasi momento dall'Assemblea con l'approvazione di motivata mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.

La perdita di qualità di socio comporta automaticamente la decadenza dalla carica ricoperta.

Art. 13 – FINANZIAMENTO



L'Associazione è finanziata dai soci che partecipano pro-quota; la quota sarà intrasmissibile ad eccezione di trasferimenti a causa di morte e il contributo non sarà soggetto a rivalutazione.

Per il sostegno delle proprie attività potrà richiedere contributi ad amministrazioni pubbliche o private, tutelando la propria completa autonomia; inoltre attraverso fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di medio valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art. 14 – IL PATRIMONIO DELLA CORALE

Il patrimonio della Corale è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili o valori che a qualsiasi titolo vengano in suo legittimo possesso
- b) somme acquisite al patrimonio a qualsivoglia titolo sino a che non siano erogate
- c) eccedenze attive di gestioni annuali.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione si devolgerà come stabilito dal successivo art. 16.

Art. 15 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche da apportare al presente Statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi degli iscritti e con voto favorevole espresso dalla maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti.

Art. 16 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con voto favorevole dei due terzi dei soci. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori, stabilendo altresì che la devoluzione delle attività nette patrimoniali dovrà avvenire secondo le disposizioni di legge in vigore e secondo quanto riportato nel presente Statuto.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 – ESERCIZIO FINANZIARIO



L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


Art. 18 – REGOLAMENTO

L'adesione all'Associazione sottintende l'accettazione delle sue regole pratiche e morali stabilite dal presente Statuto e dal regolamento.

Le norme del presente Statuto potranno essere attuate attraverso un Regolamento da approvare in Assemblea con la presenza di almeno due terzi degli iscritti e con voto favorevole espresso dalla maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti.

Art. 19

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.



Modificato a Grottaferrata, con decisione dell'Assemblea dei Soci in data 30/3/2017.....

Il Presidente
Piergiorgio Cherubini

